

Tariffa dei premi della Suva

Regolamento del 14 novembre 2008 del Consiglio della Suva
concernente
le regole di classificazione per la determinazione dei premi
nell'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria

Valida dal 1° gennaio 2021

suva

Indice

Capitolo 1: Scopo e campo di applicazione	4
Capitolo 2: Tariffa dei premi e premio	5
Capitolo 3: Unità di rischio	6
Parte 1: Unità di rischio	6
Parte 2: Impresa e parte d'impresa	6
Parte 3: Gruppo di premio	7
Capitolo 4: Comunità di rischio	9
Capitolo 5: Attribuzione delle imprese alle comunità di rischio	13
Capitolo 6: Determinazione dei premi	14
Parte 1: Metodi di calcolo	14
Parte 2: Determinazione del modello di premio applicabile	14
Parte 3: Condizioni di esercizio particolari (CEP)	15
Parte 4: Abrogato	17
Parte 5: Passaggio di categorie di imprese dagli assicuratori privati alla Suva	17
Capitolo 7: Modelli di premio	18
Capitolo 8: Riesame e modifica della classificazione	22
Capitolo 9: Limitazione dell'aumento annuale del premio	24
Capitolo 10: Entrata in vigore della classificazione	25
Capitolo 11: Supplementi per spese amministrative e indennizzi	26
Capitolo 12: Disposizioni transitorie ed entrata in vigore	28
Allegato 1: Strutture delle classi e tariffa di base	29
Allegato 2: Gruppi di imprese ammessi	40
Allegato 3: Supplementi per le spese amministrative	41
Allegato 4: Attribuzione delle imprese alle classi, sottoclassi e parti di sottoclasse	44
Allegato 5: Caratteristiche di esercizio particolari	47

Capitolo 1: Scopo e campo di applicazione

Art. 1 Scopo

Le regole di classificazione costituiscono la base per la determinazione dei premi ai sensi dell'articolo 92 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Art. 2 Campo d'applicazione

Le regole di classificazione si applicano alle aziende e alle amministrazioni i cui dipendenti sono obbligatoriamente assicurati alla Suva contro le conseguenze degli infortuni professionali e non professionali ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 LAINF e dell'articolo 75 LAINF.

Capitolo 2: Tariffa dei premi e premio

Art. 3 Tariffa dei premi¹

Le presenti regole di classificazione e gli allegati 1–5 costituiscono la tariffa dei premi ai sensi dell'articolo 63, capoverso 5, lettera d LAINF.

Art. 4 Premio netto

Il premio netto è quella parte del premio che serve a finanziare le prestazioni assicurative passate e future. Il premio netto comprende il versamento nella riserva² prescritta dalla legge nonché il premio per la riassicurazione³.

Art. 5 Premio lordo

Il premio lordo è composto dal premio netto e dai supplementi per i costi amministrativi, per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per le indennità di rincaro non coperte dagli interessi netti.⁴

Art. 6 Premio minimo

Il premio minimo per l'assicurazione infortuni professionali e non professionali è di 84 franchi l'anno, compresi i supplementi, per ogni ramo assicurativo.⁵

¹ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 12 giugno 2015

² Art. 90 cpv. 3 LAINF; art. 111 cpv. 4 OAINF

³ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione dell'11 novembre 2016

⁴ Art. 92 cpv. 1 LAINF

⁵ Art. 92 cpv. 1 LAINF; art. 119 OAINF

Capitolo 3: Unità di rischio

Parte 1: Unità di rischio

Art. 7

¹ È definita unità di rischio un'impresa, una parte d'impresa o un gruppo di premio.

² I premi sono determinati individualmente per ogni unità di rischio.

Parte 2: Impresa e parte d'impresa

Art. 8 Impresa

¹ Un'impresa è una persona giuridica, una società di persone, una ditta individuale o un'amministrazione pubblica che ha qualità di datore di lavoro.

² Un'impresa può essere registrata con un solo numero cliente. Se al suo interno ha unità organizzative separate che dispongono di una propria contabilità salariale, su richiesta è possibile creare subnumeri per l'emissione di fatture separate. I subnumeri non hanno alcuna influenza sulla tariffazione.⁶

Art. 9 Parte d'impresa

¹ Se le attività svolte dai dipendenti di un'impresa sono attribuibili a diverse comunità di rischio, è possibile definire diverse parti d'impresa ai fini del calcolo dei premi.⁷

^{1bis} È possibile, su richiesta, costituire parti d'impresa per le sedi prive di personalità giuridica autonoma, se gestiscono le notifiche dei salari e degli infortuni separatamente e soddisfano i requisiti del sistema bonus malus o della tariffazione empirica. In questo caso per la sede vengono costituite diverse parti d'impresa, se vengono svolte delle attività che sono attribuibili a diverse comunità di rischio.⁸

² Non vengono create parti d'impresa separate per le attività che si considerano tipiche di un determinato genere d'impresa e il cui rischio è contemplato nel tasso base della comunità di rischio.

³ Una persona assicurata, ovvero la sua somma salariale, deve essere interamente attribuita alla parte d'impresa nella quale rientrano le attività per le quali è principalmente impiegata.

⁴ Se nell'assicurazione infortuni professionali è definita una parte d'impresa per determinate attività, essa vale anche nell'assicurazione infortuni non professionali.

⁶ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

⁷ Art. 92 cpv. 2 LAINF

⁸ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

⁵ Nell'assicurazione infortuni professionali si costituiscono parti d'impresa separate per le fonderie delle fabbriche di macchine, le centrali nucleari, il prestito di personale nel settore dello sport professionistico e per il personale in prestito delle imprese non attribuite alla classe 70C, ad eccezione della classe 41A (edilizia e genio civile), poiché comportano attività particolarmente pericolose.

⁶ Abrogato⁹

Parte 3: Gruppo di premio

Art. 10 Requisiti

¹ Ai fini della determinazione dei premi la Suva può, su richiesta, unire due o più imprese o parti d'impresa in un gruppo di premio. A questo scopo devono essere soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- a. esiste un rapporto economico tra l'azienda capogruppo e le altre aziende;
- b. esiste un rapporto di partecipazione di almeno il 50 % fra l'azienda capogruppo e le altre aziende;
- c. nell'assicurazione infortuni professionali le imprese o parti d'impresa fanno parte della stessa classe o di due classi simili oppure della stessa catena di fornitura. Per le possibili combinazioni di classi si rimanda all'allegato 2;
- d. nell'assicurazione infortuni non professionali il personale assicurato è stato consultato adeguatamente secondo gli usi del ramo economico d'appartenenza oppure le singole componenti del gruppo di premio dichiarano per iscritto di assumere a proprio carico almeno la parte del premio che eccede il premio più basso;
- e. il gruppo di premio soddisfa i requisiti necessari per l'SBM AIP, SBM AINP oppure per la TE.

² Se in un ramo assicurativo (AIP/AINP) la Suva accorda la formazione di un gruppo di premio, è concesso formare un gruppo anche nell'altro ramo assicurativo indipendentemente dai requisiti di cui al capoverso 1 lettera e, premesso che siano soddisfatti i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a–d.

Art. 11 Formazione del gruppo e conseguenze

¹ Un gruppo di premio è costituito tramite un accordo scritto tra le singole imprese e la Suva.

² Nel gruppo di premio è designata un'impresa che rappresenta gli interessi dell'intero gruppo nei confronti della Suva.

⁹ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 14 novembre 2014

³ I gruppi di premio sono costituiti con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene la richiesta. Entro il 31 marzo dell'anno in corso è possibile costituire un gruppo di premio con effetto retroattivo dal 1° gennaio dello stesso anno. Le nuove imprese assoggettate alla Suva possono formare o entrare a far parte di un gruppo di premio in qualsiasi momento.

⁴ Le imprese di un gruppo di premio vengono classificate secondo un tasso di premio netto unico. La classificazione avviene in base ai risultati assicurativi consolidati delle imprese del gruppo nel periodo di osservazione.¹⁰

⁵ Le imprese del gruppo di premio rimangono assegnate alle comunità di rischio originarie. Sul piano tecnico-assicurativo vengono trattate sia come unità di rischio individuali, sia come componenti del gruppo di premio. Il premio netto individuale di ciascuna impresa – che corrisponde al fabbisogno e può discostarsi dal premio netto effettivamente pagato in base alla somma salariale – viene accreditato alla comunità di rischio di cui l'impresa fa parte.

Art. 12 Mutazioni, disdetta da parte di singole imprese e scioglimento del gruppo di premio

¹ In caso di mutazioni all'interno del gruppo di premio, i premi vengono rideterminati. L'ingresso o l'uscita di un'impresa dal gruppo non hanno ripercussioni sui premi. Se avvengono delle acquisizioni all'interno del gruppo di premio, trovano applicazione le regole generali di cui agli articoli 42 e 44. Tutte le mutazioni devono essere comunicate alla Suva entro il termine di 14 giorni.

² L'accordo che vincola i membri del gruppo di premio può essere disdetto da singoli membri, da tutte le imprese del gruppo o dalla Suva entro la fine dell'anno civile. La disdetta deve essere comunicata al più tardi entro la fine del mese di giugno dell'anno corrente. Se la disdetta viene presentata da una sola impresa, essa vale soltanto per questa impresa, mentre il gruppo di premio continua ad esistere.

³ Se non sono più soddisfatti i requisiti per la formazione di un gruppo di premio, la Suva scioglie il gruppo con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Un gruppo di premio viene segnatamente sciolto se il metodo della tariffazione empirica non è più applicabile per la determinazione dei premi. Nel caso in cui la partecipazione al capitale di una delle imprese del gruppo diventi inferiore al 40 per cento, questa impresa viene esclusa dal gruppo di premio. I cambiamenti nei rapporti di partecipazione devono essere comunicati alla Suva entro il termine di 14 giorni.

¹⁰ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014

Capitolo 4: Comunità di rischio

Art. 13 Comunità di rischio dell'assicurazione infortuni professionali

¹ Le comunità di rischio dell'assicurazione infortuni professionali sono ripartite in classi, sottoclassi e parti di sottoclasse.

² Le classi sono comunità di rischio che riuniscono diverse sottoclassi dello stesso ramo economico allo scopo di garantire il finanziamento a lungo termine.

³ Le sottoclassi sono comunità di rischio che riuniscono diverse parti di sottoclasse dello stesso settore per scopi statistici.

⁴ Le parti di sottoclasse sono comunità di rischio che riuniscono imprese e parti d'impresa tra loro affini e con un rischio infortunistico simile al fine della determinazione dei premi.

⁵ Ad ogni parte di sottoclasse è attribuito un tasso base. Ogni tasso base corrisponde ad un tasso netto nella tariffa base della Suva.¹¹

Art. 14 Comunità di rischio nell'assicurazione infortuni non professionali

¹ Le comunità di rischio dell'assicurazione infortuni non professionali coincidono di regola con le classi dell'assicurazione infortuni professionali.¹²

² Ad ogni comunità di rischio è attribuito un tasso base. Ogni tasso base corrisponde ad un tasso netto nella tariffa base della Suva.¹³

Art. 15 Tasso base¹⁴

¹ Il tasso base serve da tasso di premio netto per le imprese classificate nel modello di premio tasso base nonché da punto di partenza per la determinazione dei premi secondo il sistema bonus malus e la tariffazione empirica. Il tasso base è indicato in percentuale della somma salariale.

² In primo luogo viene stimato il rischio previsto della comunità di rischio con l'aiuto delle esperienze sul rischio; di regola sono presi in considerazione gli ultimi 15 anni di infortunio. I fattori determinanti per il calcolo delle esperienze sul rischio sono la frequenza infortunistica e gli oneri per tutte le prestazioni assicurative, incluse le dotazioni supplementari dopo deduzione della riassicurazione. A ciò si aggiungono la quota degli addebiti collettivi della classe nonché la quota di premio per il finanziamento della riassicurazione. Il rischio corrisponde al tasso di rischio, indicato in percentuale della somma salariale.

³ In base allo stato della riserva di compensazione della comunità di rischio viene determinato il tasso di compensazione del rischio. Il tasso di compensazione del rischio regola la compensazione a lungo termine del conto rischi e pertanto l'ammontare della riserva di compensazione. È indicato in percentuale del tasso di rischio.

¹¹ Vedi allegato 1

¹² Vedi allegato 1

¹³ Vedi allegato 1

¹⁴ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione dell'11 novembre 2016 e la decisione del Consiglio della Suva del 9 giugno 2017

⁴ Il tasso di rischio previsto, il tasso di compensazione del rischio, nonché un contributo alla comunità di rischio 71A C* proporzionale alla somma salariale nell'assicurazione infortuni non professionali, danno insieme il tasso di premio netto medio previsto della comunità di rischio.

⁵ Il tasso base è calcolato in modo tale che insieme al tasso di premio netto medio previsto delle imprese SBM e a quello dei grandi clienti determina il tasso di premio netto previsto della comunità di rischio. Al riguardo occorre fare in modo di evitare le oscillazioni a breve termine del tasso base.

⁶ Il tasso base della comunità di rischio 71A C* corrisponde al tasso di premio netto medio previsto nell'AINP, arrotondato al tasso netto più vicino della tariffa base della Suva.

Art. 16 Riserva di compensazione^{15 16}

¹ I premi netti di un ramo assicurativo devono essere determinati in modo tale da garantire che nel conto rischi, in seguito a una recessione, sia possibile accumulare nel giro di pochi anni una riserva di compensazione pari al 25 per cento del premio netto annuale nell'AIP e al 35 per cento del premio netto annuale nell'AINP.

² I premi netti di una classe AIP o di una comunità di rischio AINP devono essere determinati in modo tale da garantire che nel conto rischi, in seguito a una recessione, sia possibile accumulare nel giro di pochi anni una riserva di compensazione pari al 35 per cento del premio netto annuale nell'AIP e al 45 per cento del premio netto annuale nell'AINP.

³ Se la riserva di compensazione del conto rischi di una classe o di una comunità di rischio supera il valore obiettivo definito al capoverso 2, l'eccedenza deve essere ridotta tramite il tasso di compensazione del rischio ai sensi dell'art. 15. Se l'eccedenza è maturata in seguito a influssi esterni impreveduti e ha contemporaneamente assunto dimensioni considerevoli, una parte della riduzione può avvenire sotto forma di deduzione straordinaria. Quest'ultima consiste in una percentuale del tasso di premio netto corrispondente alla classificazione. In entrambi i casi la riduzione deve essere giustificata in base al risultato d'esercizio e all'analisi del rischio a lungo termine, in particolare alle dimensioni e alla volatilità della classe o comunità di rischio.

^{3bis} Se la riserva per oscillazioni di valore e la riserva di compensazione del conto redditi di capitale superano i valori limite definiti dal Consiglio di amministrazione e l'eccedenza della riserva di compensazione ha assunto dimensioni considerevoli, una parte di queste eccedenze può essere ridotta sotto forma di deduzione straordinaria. Tale deduzione consiste in una percentuale del tasso di premio netto corrispondente alla classificazione. Ciò è consentito solo a condizione che nel contempo non venga riscosso alcun supplemento per le indennità di rincaro.

¹⁵ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 15 giugno 2012

¹⁶ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 14 novembre 2014

^{3ter} Nell'assicurazione contro gli infortuni non professionali è consentito, in presenza di sufficiente solvibilità ai sensi dell'art. 111 cpv. 4 OAINF, impiegare fino al 20 per cento dei redditi da investimenti che non sono necessari al finanziamento del tasso d'interesse tecnico e delle indennità di rincaro per la prevenzione degli infortuni non professionali.¹⁷

⁴ La riduzione straordinaria di riserve di compensazione eccedenti secondo i cpv. 3 e 3bis non può ammontare complessivamente per anno e ramo assicurativo a più del 15 per cento del premio netto di una comunità di rischio.

⁵ Abrogato¹⁸

⁶ Se in presenza di una tariffazione corretta il saldo della riserva di compensazione del conto rischi di una classe o comunità di rischio scende al di sotto di meno 100 per cento dell'ultimo premio netto annuo a causa di addebiti straordinari, la riserva di compensazione viene aumentata a meno 100 per cento di un premio netto annuo mediante un versamento della riassicurazione. Contemporaneamente, i tassi base della classe AIP o della comunità di rischio AINP interessata devono essere fissati ad almeno il 15 per cento sopra il rischio stimato per il futuro, fino a che il saldo della riserva di compensazione sia quasi equilibrato.¹⁹

Art. 17 Dotazioni supplementari²⁰

¹ Le dotazioni supplementari per la copertura delle rendite vengono ripartite tra le imprese sia come dotazioni collettive sia come dotazioni individuali per le prestazioni di rendite probabili. La ripartizione delle dotazioni collettive avviene in misura proporzionale ai premi netti. La parte relativa ad un'impresa corrisponde al quoziente tra il fabbisogno delle dotazioni supplementari e il premio netto della classe, moltiplicato per il premio netto dell'impresa. Le dotazioni individuali per la copertura delle rendite probabili vengono stabilite in base alla gravità degli infortuni, all'età, al sesso e al guadagno annuale dell'infortunato e parzialmente addebitate a partire dal terzo anno.

² Le dotazioni supplementari per le spese di cura e le indennità giornaliere vengono ripartite tra le imprese come dotazioni collettive. La ripartizione delle dotazioni collettive avviene in misura proporzionale ai costi. La parte relativa ad un'impresa corrisponde al quoziente tra il fabbisogno delle dotazioni supplementari e i costi fino ad allora causati dalla classe, moltiplicato per i costi fino ad allora causati dall'impresa.

¹⁷ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 15 novembre 2019

¹⁸ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 14 novembre 2014

¹⁹ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione dell'11 novembre 2016

²⁰ Art. 90 cpv. 1 LAINF; art. 110 OAINF

Art. 17^{bis} Riassicurazione²¹

¹ Le classi dell'assicurazione infortuni professionali gestiscono congiuntamente una riassicurazione per tutelarsi dai costi straordinari occasionati dagli infortuni professionali e dalle malattie professionali.

² Le classi dell'assicurazione infortuni professionali rispondono fino a un limite di 1,8 milioni di franchi per evento infortunistico. Gli oneri superiori a questo limite sono sostenuti dalla riassicurazione. È considerato evento infortunistico un infortunio professionale in cui sono coinvolte una o più persone assicurate di una classe AIP.

³ Ciascuna classe dell'assicurazione infortuni professionali risponde in misura del 50 per cento degli oneri delle malattie professionali insorti nella classe nel corso di un anno. Gli oneri restanti sono sostenuti dalla riassicurazione.

⁴ Le comunità di rischio dell'assicurazione infortuni non professionali gestiscono congiuntamente una riassicurazione per tutelarsi dai costi straordinari occasionati dagli infortuni non professionali.

⁵ Le comunità di rischio dell'assicurazione infortuni non professionali rispondono fino a un limite di 1,8 milioni di franchi per evento infortunistico. Gli oneri restanti sono sostenuti dalla riassicurazione. È considerato evento infortunistico un infortunio non professionale in cui sono coinvolte una o più persone assicurate di una comunità di rischio AINP.

⁶ Le riassicurazioni dell'AIP e dell'AINP sono finanziate con premi che corrispondono al rischio di riassicurazione della rispettiva classe (AIP) o comunità di rischio (AINP) e che tengono conto del rischio di un disavanzo straordinario secondo l'art. 16 cpv. 6. I parametri di cui all'art. 17bis cpv. 2, 3 e 5 sono fissati in modo tale che, nella misura del possibile, risulti un tasso di premio unitario per tutte le classi. Questo tasso di premio consiste in una percentuale del tasso di premio netto corrispondente alla classificazione. I premi della riassicurazione sono parte integrante dei premi netti.

²¹ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione dell'11 novembre 2016

Capitolo 5: Attribuzione delle imprese alle comunità di rischio

Art. 18²²

¹ Tutte le imprese o parti d'impresa assicurate alla Suva vengono attribuite ad una comunità di rischio. L'attribuzione alle comunità di rischio avviene in base alle caratteristiche d'esercizio delle attività soggette alla Suva, senza tenere conto delle attività amministrative.²³

² Un'impresa viene attribuita alla comunità di rischio che, in rapporto alla somma salariale complessiva, raggruppa in sé la porzione più elevata di caratteristiche d'esercizio. Si procede in un primo momento all'attribuzione ad una classe e successivamente, all'interno di quest'ultima, all'attribuzione ad una sottoclasse ed infine all'attribuzione ad una parte di sottoclasse.

^{2bis} Se due o più comunità di rischio si equivalgono in termini di somma salariale, l'impresa viene attribuita alla comunità di rischio con il tasso base più alto. Se i tassi base sono uguali, si considera la media quinquennale.

^{2ter} Per le comunità di rischio indicate all'allegato 4, l'attribuzione avviene in deroga al principio maggioritario.

^{2quater} Se l'applicazione del principio maggioritario conformemente ai cpv. 2 e 2bis e le eccezioni riportate nell'allegato 4 non determinano alcuna attribuzione, la stessa avverrà di regola in base al rischio delle attività e alla natura dell'impresa.²⁴

³ Per definire le caratteristiche d'esercizio viene stilata una descrizione dell'impresa che la stessa deve sottoscrivere. Eventuali cambiamenti nel genere o nelle condizioni d'esercizio devono essere comunicate alla Suva entro il termine di 14 giorni.

^{3bis} Se un'impresa svolge delle attività ausiliarie per il proprio fabbisogno, queste vengono attribuite alle caratteristiche d'esercizio delle attività corrispondenti. Se non sono presenti caratteristiche d'esercizio corrispondenti, le attività ausiliarie vengono attribuite alle caratteristiche delle attività ad esse collegate.

⁴ Le imprese di un gruppo di premio vengono attribuite alla rispettiva comunità di rischio in base alle caratteristiche d'esercizio individuali.

⁵ Se il proprietario di un'impresa non è assicurato obbligatoriamente e impiega soltanto personale d'ufficio, l'attribuzione ad una comunità di rischio avviene in base allo scopo dell'impresa.

²² Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 14 giugno 2013

²³ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

²⁴ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014

Capitolo 6: Determinazione dei premi

Parte 1: Metodi di calcolo

Art. 19

La Suva mette a disposizione modelli di premi adeguati ai diversi segmenti di clienti. Per le aziende di dimensioni tali da garantire una sufficiente rilevanza statistica, si applica il modello della tariffazione empirica.

Parte 2: Determinazione del modello di premio applicabile

Art. 20 Premio base²⁵

Per definire il modello di premio da applicare ad un'impresa è determinante il premio base dell'unità di rischio. Quest'ultimo è calcolato moltiplicando le somme salariali dell'unità di rischio per i tassi base della rispettiva comunità di rischio, sommando i valori degli ultimi otto anni.²⁶

Art. 21 Classificazione secondo il tasso base

Un'unità di rischio viene classificata secondo il tasso base se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. l'impresa è nuova e non entrano in applicazione le disposizioni speciali secondo gli articoli 42 e 44
- b. l'impresa viene rilevata da un assicuratore di cui all'art. 68 della LAINF e non trovano applicazione le eccezioni di cui all'art. 22 cpv. 1 o all'art. 23 cpv. 1²⁷
- c. l'impresa versa un premio base inferiore a 20 000 franchi per l'assicurazione infortuni professionali rispettivamente inferiore a 400 000 franchi per l'assicurazione infortuni non professionali.²⁸

Art. 22 Classificazione secondo il sistema bonus malus²⁹ ³⁰

¹ Un'unità di rischio viene classificata secondo il sistema bonus malus se negli ultimi tre anni del periodo d'osservazione ha dichiarato annualmente una somma salariale soggetta a premio e se il premio base nell'assicurazione infortuni professionali e nell'assicurazione infortuni non professionali è di almeno rispettivamente 20 000 e 400 000 franchi.

²⁵ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 9 giugno 2017

²⁶ Premio base (CHF) = $\sum_{j=1}^8 \frac{\text{somma salariale}_j \text{ (CHF)} \times \text{tasso base}_j \text{ (\%)}}{100 \%}$

²⁷ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

²⁸ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 9 giugno 2017

²⁹ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 9 giugno 2017 e del 26 giugno 2018

³⁰ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 4 giugno 2020

^{1bis} Qualora ricorrano le condizioni di cui al cpv. 1, il sistema bonus malus può essere applicato per analogia alle unità di rischio rilevate da un assicuratore ai sensi dell'art. 68 LAINF, se sono disponibili informazioni complete e affidabili sulle relative somme salariali e sull'andamento infortunistico.

² Se il premio base di un'unità di rischio classificata secondo il sistema bonus malus scende al di sotto del 95 per cento del limite inferiore secondo il cpv. 1, l'unità di rischio viene classificata secondo il tasso base.

Art. 23 Classificazione secondo il sistema della tariffazione empirica^{31 32}

¹ A partire da un premio base di 2,4 milioni di franchi trova applicazione il sistema della tariffazione empirica nell'assicurazione infortuni professionali rispettivamente nell'assicurazione infortuni non professionali. Ciò presuppone che negli ultimi tre anni l'unità di rischio abbia dichiarato annualmente una somma salariale soggetta a premio.

^{1bis} Qualora ricorrano le condizioni di cui al cpv. 1, il sistema della tariffazione empirica può essere applicato per analogia alle unità di rischio rilevate da un assicuratore ai sensi dell'art. 68 LAINF, se sono disponibili informazioni complete e affidabili sulle relative somme salariali e sull'andamento infortunistico.

² Abrogato³³

³ Se il premio base di un'unità di rischio classificata secondo la tariffazione empirica scende al di sotto del 95 per cento del limite inferiore secondo il cpv. 1, l'unità di rischio viene classificata secondo il modello di premio applicabile.

Parte 3: Condizioni di esercizio particolari (CEP)

Art. 24³⁴

¹ Se un'impresa o una parte d'impresa evidenzia delle caratteristiche d'esercizio che non sono determinanti per l'attribuzione alla comunità di rischio ma superano i valori soglia riportati all'allegato 5, il tasso base per la determinazione del premio è stabilito tenendo conto in misura proporzionale dei tassi base delle comunità di rischio corrispondenti a queste caratteristiche e del tasso base della comunità di rischio a cui è attribuita l'impresa.

³¹ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 9 giugno 2017 e del 26 giugno 2018

³² Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 4 giugno 2020

³³ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 14 novembre 2014

³⁴ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 14 giugno 2013

^{1bis} La misura in cui si tiene conto dei valori relativi alle caratteristiche d'esercizio particolari di una comunità di rischio secondo il cpv. 1 è determinata moltiplicando la parte eccedente il valore soglia per il fattore 100 e dividendo il risultato per 100 meno il valore soglia.³⁵

^{1ter} Le parti di caratteristiche d'esercizio che non sono prese in considerazione ai sensi dei cpv. 1 e 1bis vengono proporzionalmente ripartite sulla comunità di rischio a cui è attribuita l'impresa nonché sulle quote delle comunità di rischio delle caratteristiche d'esercizio particolari che sono determinanti per il calcolo del tasso base e che non sono di natura amministrativa.³⁶

² In questo caso il tasso base è composto dalla quota percentuale del tasso base della comunità di rischio a cui è attribuita l'impresa e dalle quote percentuali degli ultimi tassi base disponibili per le comunità di rischio delle caratteristiche d'esercizio particolari. Questo tasso misto viene arrotondato al tasso netto più vicino della tariffa di base della Suva.³⁷

³ Se un'impresa esternalizza la propria amministrazione, il tasso base viene aumentato nella misura corrispondente.

⁴ Se il proprietario di un'impresa non è assicurato obbligatoriamente e impiega soltanto personale d'ufficio, il solo criterio per la determinazione dei premi è il tasso base applicato alle attività di ufficio.

⁵ Se un'impresa di prestito di personale fornisce risorse umane ad un unico settore, i premi vengono determinati secondo il tasso base di questo settore, maggiorato al massimo di 5 gradi nel ramo dell'assicurazione infortuni professionali. Se la tariffa dei premi della Suva non prevede un tasso base per tale settore, si esegue una stima del rischio legato all'attività in esso svolta e si fissa un tasso base. Se le condizioni di esercizio dell'impresa subiscono dei mutamenti e il prestito di personale ad altri settori rappresenta oltre il 5 per cento della somma salariale, i premi vengono determinati secondo il tasso base della rispettiva parte di sottoclasse della classe 70C (prestito di personale).³⁸

$$^{35} \text{Quota parte}_{\text{CaEP}} = \frac{(\text{Caratteristiche d'esercizio comunità di rischio CR} - \text{valore soglia}) \times 100}{(100 - \text{valore soglia})}$$

$$^{36} \text{Quota parte somma salariale residua su CRi}^* = \frac{\text{Somma salariale residua} \times \text{quota parte CR}}{(\text{Quota parte CR} + \text{quote parti CaEP non amministrative})}$$

$$\text{Quota parte somma salariale residua su CaEP} = \frac{\text{Somma salariale residua} \times \text{quota parte}_{\text{CaEP}}}{(\text{Quota parte CR} + \text{quote parti CaEP non amministrative})}$$

$$^{37} \text{Quota parte tasso base}_{\text{CRi}} = \text{Quota parte CR} + \text{quota parte somma salariale residua su CRi} \\ \text{Quota parte tasso base}_{\text{CaEP}} = \text{Quota parte}_{\text{CaEP}} + \text{quote parti somma salariale residua su CaEP}$$

* comunità di rischio a cui è attribuita l'impresa

³⁸ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

Parte 4:

Abrogato³⁹

Parte 5: Passaggio di categorie di imprese dagli assicuratori privati alla Suva

Art. 30 Applicabilità

Le disposizioni concernenti la determinazione dei premi ai sensi di questo titolo trovano applicazione se una determinata categoria di imprese in seguito a dei mutamenti nel proprio settore o ad una modifica di legge soddisfa i requisiti previsti dall'art. 66 LAINF e se la Suva non dispone di informazioni specifiche sulle sue esperienze di rischio.

Art. 31 Raccolta dei dati di base

¹ Quando rileva un'impresa da un assicuratore privato, la Suva si procura presso quest'ultimo le informazioni necessarie sull'andamento infortunistico dell'impresa negli ultimi 5–6 anni e sui tassi di premio.

² Se non è possibile ottenere dall'assicuratore privato le informazioni relative al rapporto premi/prestazioni e ai tassi di premio, la Suva le richiede all'impresa. In base all'obbligo di collaborazione stabilito dalla legge⁴⁰, l'impresa è tenuta a fornire alla Suva informazioni conformi alla verità.

Art. 32 Determinazione del tasso di base

¹ La Suva effettua una stima del rischio attribuibile alla categoria d'impresa tenendo conto sia delle attività sia del rapporto premi/prestazioni e dei tassi di premio durante il rapporto di assicurazione con gli assicuratori privati e fissa un tasso di premio base.

² Non appena la Suva dispone di sufficienti esperienze di rischio su una categoria di imprese, riesamina il tasso base e se necessario opera un adeguamento per il futuro.

Art. 33–35

Abrogato⁴¹

³⁹ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

⁴⁰ Art. 28 cpv. 1 LPGa

⁴¹ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

Capitolo 7: Modelli di premio

Art. 36 Classificazione secondo il tasso base

Nel sistema di classificazione detto del tasso base, le imprese vengono classificate secondo il tasso di premio netto che corrisponde al tasso base della loro comunità di rischio o al tasso misto risultante dai tassi base di due o più comunità di rischio.

Art. 37 Sistema bonus malus AIP⁴²

¹ Nella determinazione dei premi il sistema bonus malus tiene conto delle esperienze sul rischio individuali delle unità di rischio. La credibilità indica in che misura le esperienze sul rischio individuali sono prese in considerazione.

² La credibilità risulta dal premio base diviso per il premio base maggiorato di 225 000 franchi.⁴³

³ I fattori determinanti per il calcolo delle esperienze sul rischio di un'unità di rischio sono gli oneri per le prestazioni a breve e lungo termine insorti in un periodo di osservazione di otto anni fino a un massimo di 90 000 franchi per evento infortunistico e malattia professionale dopo la riassicurazione.

⁴ Fanno parte degli oneri i costi creati fino al momento presente e le dotazioni supplementari per i probabili costi futuri.

⁵ Non si tiene conto degli oneri per i casi di regresso e i casi che potrebbero comportare un'azione di regresso. Fanno eccezione gli infortuni e le malattie professionali per i quali deve rispondere pienamente o in gran parte l'impresa o uno dei suoi collaboratori.

⁶ Le esperienze sul rischio dell'unità di rischio vengono raffrontate alle esperienze sul rischio relative alla comunità di rischio. Le differenze vengono ponderate con la credibilità dell'unità di rischio.⁴⁴

⁷ Le differenze ponderate determinano un eventuale bonus o malus, il quale viene sommato o sottratto al tasso base della comunità di rischio o al tasso misto. Da questa operazione risulta il tasso di fabbisogno dell'unità di rischio.

⁸ Il tasso di premio netto dell'unità di rischio corrisponde al tasso netto della tariffa base Suva che più si avvicina al suo tasso di fabbisogno.

⁴² Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 9 giugno 2017

⁴³
$$\text{Credibilità} = \frac{\text{premio base (CHF)}}{\text{premio base (CHF)} + 225\,000 \text{ (CHF)}}$$

⁴⁴
$$\text{Bonus / Malus} = \frac{\text{quota di sinistri SBM}_{\text{Impresa}} - \text{quota di sinistri SBM}_{\text{comunità di rischio}}}{\text{quota di sinistri}_{\text{comunità di rischio}}} \times \text{credibilità} \times \text{tasso base}_{\text{com.ris.}}$$

$$\text{Quota di sinistri} = \frac{\text{oneri per sinistri}}{\text{premio base}}$$

$$\text{Quota di sinistri SBM} = \frac{\text{oneri per sinistri SBM}}{\text{premio base}}$$

⁹ Per le unità di rischio con un premio base a partire da 40 000 franchi, il tasso di premio netto non supera mai di oltre il 100 per cento (14 gradi) il tasso base determinante e non è mai inferiore ad esso di oltre il 50 per cento (14 gradi). Per le unità di rischio con un premio base situato fra 20 000 e 40 000 franchi, la differenza massima dal tasso base è di un grado inferiore per ogni 2000 franchi di premio base (vedi tabella).

Premio base	Numero gradi	Premio base	Numero gradi	Premio base	Numero gradi
Da 20 000	4	Da 28 000	8	Da 36 000	12
Da 22 000	5	Da 30 000	9	Da 38 000	13
Da 24 000	6	Da 32 000	10	Da 40 000	14
Da 26 000	7	Da 34 000	11		

Art. 38 Sistema bonus malus AINP⁴⁵

¹ Nella determinazione dei premi il sistema bonus malus tiene conto delle esperienze sul rischio individuali delle unità di rischio. La credibilità indica in che misura le esperienze sul rischio individuali sono prese in considerazione.

² La credibilità risulta dal premio base diviso per il premio base maggiorato di 900 000 franchi.⁴⁶

³ I fattori determinanti per il calcolo delle esperienze sul rischio di un'unità di rischio sono gli oneri per le prestazioni a breve e lungo termine insorti in un periodo di osservazione di otto anni fino a un massimo di 90 000 franchi per evento infortunistico dopo la riassicurazione.

⁴ Fanno parte degli oneri i costi d'infortunio creatisi fino al momento presente e le dotazioni supplementari per i probabili costi futuri.

⁵ Non si tiene conto degli oneri per i casi di regresso e per i casi che potrebbero comportare un'azione di regresso.

⁶ Le esperienze sul rischio dell'unità di rischio vengono raffrontate alle esperienze sul rischio relative alla comunità di rischio. Le differenze vengono ponderate con la credibilità dell'unità di rischio.⁴⁷

⁴⁵ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 9 giugno 2017

⁴⁶ Credibilità = $\frac{\text{premio base (CHF)}}{\text{premio base (CHF)} + 900\,000 \text{ (CHF)}}$

⁴⁷ Bonus / Malus = $\frac{\text{quota di sinistri SBM}_{\text{impresa}} - \text{quota di sinistri SBM}_{\text{comunità di rischio}}}{\text{quota di sinistri}_{\text{comunità di rischio}}} \times \text{credibilità} \times \text{tasso base}_{\text{com.ris.}}$

Quota di sinistri = $\frac{\text{oneri per sinistri}}{\text{premio base}}$ Quota di sinistri SBM = $\frac{\text{oneri per sinistri SBM}}{\text{premio base}}$

⁷ Le differenze ponderate determinano un eventuale bonus o malus, il quale viene sommato o sottratto al tasso base della comunità di rischio o al tasso misto. Da questa operazione risulta il tasso di fabbisogno dell'unità di rischio.

⁸ Il tasso di premio netto dell'unità di rischio corrisponde al tasso netto della tariffa base Suva che più si avvicina al suo tasso di fabbisogno.

⁹ Per le unità di rischio con un premio base a partire da 480 000 franchi, il tasso di premio netto non supera mai di oltre il 100 per cento (14 gradi) il tasso base determinante e non è mai inferiore ad esso di oltre il 50 per cento (14 gradi). Per le unità di rischio con un premio base situato fra 400 000 e 480 000 franchi, la differenza massima dal tasso base è di un grado inferiore per ogni 8000 franchi di premio base (vedi tabella).

Premio base	Numero gradi	Premio base	Numero gradi	Premio base	Numero gradi
Da 400 000	4	Da 432 000	8	Da 464 000	12
Da 408 000	5	Da 440 000	9	Da 472 000	13
Da 416 000	6	Da 448 000	10	Da 480 000	14
Da 424 000	7	Da 456 000	11		

Art. 39 Tariffazione empirica^{48 49}

¹ Per determinare i tassi di premio netto dei grandi clienti viene dapprima calcolato il fabbisogno in premi netti dell'unità di rischio secondo il sistema bonus malus. Successivamente vengono valutati il rischio individuale dell'unità di rischio, la loro quota di componenti collettivi nonché nell'AIP il suo fabbisogno individuale di compensazione del rischio e viene adeguato di conseguenza il fabbisogno in premi netti.

² Determinanti per la valutazione del rischio individuale di un'unità di rischio sono tutti i fattori che rappresentano un indizio affidabile per il rischio futuro presumibile. Si tratta in particolare degli oneri illimitati per le prestazioni assicurative dopo la riassicurazione, incluse le dotazioni supplementari durante gli ultimi 15 anni al massimo, nella misura in cui tali oneri sono rilevanti per la stima del rischio futuro.

³ Non sono presi in considerazione nell'apprezzamento del rischio individuale i casi di regresso e i casi che potrebbero comportare un'azione di regresso. Fanno eccezione gli infortuni e le malattie professionali per i quali deve rispondere pienamente o in gran parte l'impresa o uno dei suoi collaboratori.

⁴ Al rischio individuale si aggiunge un contributo agli addebiti collettivi della comunità di rischio nonché al premio per il finanziamento della riassicurazione.

⁴⁸ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 9 giugno 2017

⁴⁹ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 4 giugno 2020

⁵ Il rischio individuale dell'unità di rischio, a cui si aggiungono i componenti di cui al cpv. 4, viene raffrontato con il fabbisogno in premi netti secondo il sistema bonus malus. La differenza viene ponderata con la credibilità della tariffazione empirica⁵⁰ dell'unità di rischio e sommata o sottratta al tasso di fabbisogno netto dell'unità di rischio secondo il sistema bonus malus.

⁶ Il fabbisogno individuale di compensazione del rischio nell'AIP è calcolato confrontando il premio dedotti gli oneri dell'unità di rischio degli ultimi 15 anni e il premio dedotti gli oneri della comunità di rischio degli ultimi 15 anni. La differenza viene corretta di un valore norma rilevato statisticamente. Il tasso di fabbisogno individuale di compensazione del rischio è fissato ogni anno all'1,5 per cento della differenza corretta divisa per la somma salariale media degli ultimi cinque anni. Il tasso di fabbisogno netto, tenuto conto della differenza di cui al cpv. 5, viene corretto di questa grandezza, ma al massimo del 15 per cento.⁵¹

⁷ Il tasso di premio netto dell'unità di rischio si orienta al suo tasso di fabbisogno netto corretto e viene fissato in modo che si possano evitare oscillazioni dei premi a breve termine. Esso corrisponde a un tasso netto della tariffa base della Suva.

⁵⁰ Credibilità TE = $(1 - 0,2) * [(\text{premio base} - 2\,400\,000) / ((\text{premio base} - 2\,400\,000) + 1\,800\,000)] + 0,2$

⁵¹ Se $\text{PmO}_{(\text{UR})} - \text{PmO}_{(\text{CR})} > +s$: fabbisogno di compensazione del rischio = - 1,5 % di $(\text{PmO}_{(\text{UR})} - \text{PmO}_{(\text{CR})} - s)$
 Se $\text{PmO}_{(\text{UR})} - \text{PmO}_{(\text{CR})} < -s$: fabbisogno di compensazione del rischio = - 1,5 % di $(\text{PmO}_{(\text{UR})} - \text{PmO}_{(\text{CR})} + s)$

Tasso di fabbisogno di compensazione del rischio = fabbisogno di compensazione del rischio / somma salariale media 5 anni

$\text{PmO}_{(\text{UR})}$ = premi meno oneri dell'unità di rischio (su 15 anni)

$\text{PmO}_{(\text{CR})}$ = premi meno oneri della comunità di rischio (su 15 anni, rapportato alla dimensione dell'unità di rischio)

s = valore norma statistico = $\sqrt{\text{Premio netto (UR)} \times 500}$

Capitolo 8: Riesame e modifica della classificazione

Art. 40 Riclassificazione

¹ Una revisione della tariffa, delle misure inerenti alla classificazione o un mutamento del genere e delle condizioni d'esercizio rendono necessaria una riclassificazione delle unità di rischio se comportano un cambiamento del tasso di premio netto.⁵²

² Le unità di rischio i cui tassi di premio vengono determinati secondo il metodo della tariffazione empirica vengono riclassificate ogni anno.

Art. 41 Modifica delle classificazioni passate in giudicato

¹ La modifica retroattiva dell'attribuzione alle classi e ai gradi della tariffa dei premi in seguito a mutamenti del genere o delle condizioni d'esercizio e la correzione delle classificazioni errate avvengono soltanto se sono presenti le condizioni formali e materiali per una revisione o riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 LPGa.

² Se la correzione di un errore di classificazione comporta uno svantaggio per l'impresa, la Suva vi rinuncia a meno che l'impresa non abbia fornito informazioni sbagliate o omesso di notificare le mutate condizioni d'esercizio.

Art. 42 Cessione d'impresa⁵³

Se un'impresa modifica la propria forma giuridica o il proprio nome oppure viene ceduta ad un altro proprietario, non si effettua alcuna riclassificazione.

Art. 43

Abrogato⁵⁴

Art. 44 Ripresa di un'impresa

¹ Se un'impresa o una parte di impresa che impiega almeno 6 persone viene ripresa da un'altra impresa, le esperienze sul rischio dell'impresa e delle imprese originarie vengono prese in considerazione per il calcolo dei premi della nuova impresa se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. la nuova impresa riprende le attività dell'azienda originaria (commesse, contratti d'opera ecc.) senza significative interruzioni temporali;
- b. la nuova impresa riprende sostanzialmente le attività dell'impresa originaria, mantenendo le caratteristiche determinanti per il rischio;

⁵² Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014

⁵³ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 15 giugno 2012

⁵⁴ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

- c. i collaboratori acquisiti dalla nuova impresa costituiscono almeno il 50 per cento del personale impiegato dall'impresa originaria negli ultimi due anni e almeno il 20 per cento del personale impiegato dalla nuova impresa prima della fusione. Per le imprese della classe 70C (prestito di personale) è determinante il numero di collaboratori interni;
- d. la nuova impresa esercita la propria attività con gli utensili, le macchine e le installazioni dell'impresa originaria, premesso che essi siano comunemente utilizzati nelle imprese di questo genere.

² Se i collaboratori dell'impresa originaria e della nuova impresa vengono impiegati per attività ascrivibili alla stessa comunità di rischio, la determinazione dei premi della nuova impresa avviene tenendo conto delle esperienze sul rischio di entrambe le imprese in misura proporzionale alla loro importanza.

Capitolo 9: Limitazione dell'aumento annuale del premio⁵⁵

Art. 45⁵⁶

¹ Se, nella riclassificazione, il tasso base determinante di un'impresa corrisponde ad un grado compreso tra 1 e 60, il premio può aumentare al massimo di 6 gradi l'anno nella tariffa base della Suva, ripartita in 150 gradi.

² Se, nella riclassificazione, il tasso base determinante di un'impresa corrisponde ad un grado compreso tra 61 e 80, il premio può aumentare al massimo di 5 gradi l'anno nella tariffa base della Suva, ripartita in 150 gradi.

³ Se, nella riclassificazione, il tasso base determinante di un'impresa corrisponde ad un grado compreso tra 81 e 100, il premio può aumentare al massimo di 4 gradi l'anno nella tariffa base della Suva, ripartita in 150 gradi.

⁴ Se, nella riclassificazione, il tasso base determinante di un'impresa corrisponde ad un grado compreso tra 101 e 150, il premio può aumentare al massimo di 3 gradi l'anno nella tariffa base della Suva, ripartita in 150 gradi.

⁵ Questi limiti si applicano anche se avvengono contemporaneamente una revisione della tariffa, l'introduzione di una misura inerente la classificazione, l'applicazione della tariffa empirica e la ripresa di un'impresa nonché mutazioni del genere e delle condizioni d'esercizio.

⁶ Abrogato

⁷ Se la differenza fra il tasso di premio netto e il fabbisogno in premi è più del doppio dell'aumento annuale massimo consentito del premio secondo i cpv. da 1 a 4, l'aumento annuale massimo consentito del premio ammonta alla metà della differenza, ma al massimo a 12 gradi per anno.

⁵⁵ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 4 giugno 2020

⁵⁶ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 9 giugno 2017

Capitolo 10: Entrata in vigore della classificazione

Art. 46 Nuove imprese

La classificazione delle nuove imprese nelle classi e nei gradi della tariffa dei premi si applica dal momento in cui sono soddisfatte le condizioni per l'affiliazione alla Suva; la retroattività è limitata a 5 anni.

Art. 47 Passaggio di imprese dagli assicuratori privati alla Suva

Per le imprese che sono state rilevate dagli assicuratori privati con decisione cresciuta in giudicato, la classificazione nelle classi e nei gradi della tariffa dei premi ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Se il passaggio alla Suva avviene nel primo trimestre dell'anno, la classificazione può essere applicata dal 1° luglio dello stesso anno. Può essere presa in considerazione anche la data di scadenza dei premi della polizza esistenti.

Art. 48 Revisioni delle tariffe, misure inerenti la classificazione e tariffazione empirica

Le riclassificazioni a seguito di una revisione della tariffa dei premi, di misure inerenti la classificazione o dell'applicazione della tariffazione empirica hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 49 Modifica delle classificazioni cresciute in giudicato

Una classificazione può essere modificata con effetto retroattivo al massimo di 5 anni.

Art. 50 Variazioni del genere o delle condizioni d'esercizio⁵⁷

Cambiamenti nell'attribuzione alle classi e ai gradi della tariffa dei premi AIP e AINP a causa di modifiche del genere o delle condizioni d'esercizio hanno effetto, in linea di principio, dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di contestuale cessione d'impresa secondo l'art. 42, la riclassificazione si applica alla data in cui avviene la cessione.⁵⁸

Art. 51 Fusione, scissione di un'impresa, ristrutturazione di un gruppo e ripresa di un'impresa⁵⁹

Se un'impresa viene riclassificata secondo l'art. 44 la nuova classificazione si applica alla data in cui avviene la fusione, la scissione dell'impresa, la ristrutturazione del gruppo e la ripresa dell'impresa.

⁵⁷ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione dell'11 giugno 2010

⁵⁸ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014

⁵⁹ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 15 giugno 2012

Capitolo 11: Supplementi per spese amministrative e indennizzi

Art. 52

¹ Il supplemento per le spese amministrative è determinato in percentuale dei premi netti.

² L'importo del supplemento per le spese amministrative deve essere sufficiente a coprire gli oneri ordinari per la gestione dell'assicurazione infortuni.⁶⁰

³ Il supplemento per le spese amministrative dell'assicurazione infortuni professionali ammonta al 12,5 per cento⁶¹. Per le imprese che versano un premio netto totale (AIP e AINP) a partire da 1,5 milioni di franchi l'anno, il supplemento per le spese amministrative varia dal 6,75 per cento al 12,5 per cento a seconda del premio netto dell'anno precedente⁶². Gli importi esatti dei supplementi per le spese amministrative sono riportati nella tabella all'allegato 3.

^{3bis} Per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 75 LAINF il supplemento spese amministrative dell'assicurazione infortuni professionali è di minimo 7,5 per cento e massimo 12,5 per cento. Con la compensazione di un'eventuale indennizzo secondo il cpv. 5 il supplemento non può comunque essere inferiore al 4,5 per cento.⁶³

⁴ Il supplemento per le spese amministrative dell'assicurazione infortuni non professionali ammonta al 13,75 per cento⁶⁴. Per le imprese che versano un premio netto totale (AIP e AINP) a partire da 1,5 milioni di franchi l'anno, il supplemento per le spese amministrative varia dall'8,75 per cento al 13,75 per cento⁶⁵ a seconda del premio netto dell'anno precedente. Gli importi esatti dei supplementi per le spese amministrative sono riportati nella tabella all'allegato 3.

^{4bis} Per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 75 LAINF il supplemento spese amministrative dell'assicurazione infortuni non professionali è di minimo 9 per cento e massimo 13,75 per cento⁶⁶. Con la compensazione di un'eventuale indennizzo secondo il cpv. 5 il supplemento non può comunque essere inferiore al 6 per cento.⁶⁷

⁵ Per le attività che esulano dal dovere di collaborazione imposto dalla legge alle imprese e che riducono in modo comprovabile e in misura notevole il lavoro amministrativo della Suva, si possono corrispondere degli indennizzi a favore delle imprese o di terzi. Tali indennizzi sono legati ad un mandato di prestazioni e regolamentati da un accordo.

⁶⁰ Art. 114 cpv. 1 OAINF

⁶¹ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 17 giugno 2011

⁶² Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 17 giugno 2011

⁶³ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 17 giugno 2011

⁶⁴ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 7 giugno 2019

⁶⁵ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 7 giugno 2019

⁶⁶ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 7 giugno 2019

⁶⁷ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 17 giugno 2011

⁶ Ai sensi della suddetta disposizione sono considerate imprese anche i gruppi di premio di cui all'art. 10 e i gruppi che soddisfano i requisiti di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a e b e gestiscono in comune l'assicurazione. Per questi ultimi, il termine per inoltrare la richiesta di riduzione dei supplementi per le spese amministrative per l'anno successivo è il 30 giugno. Per i nuovi membri di un gruppo, il termine per inoltrare la richiesta di riduzione dei supplementi per le spese amministrative per l'anno in corso è il 31 marzo. In questo caso vengono applicati i supplementi per le spese amministrative calcolati per il gruppo nell'anno in corso.⁶⁸

⁶⁸ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

Capitolo 12: Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

Art. 53⁶⁹

¹ I gruppi di premio e i gruppi costi amministrativi (in precedenza denominati gruppi economici) costituiti secondo la precedente regolamentazione restano invariati.

² Le parti d'impresa costituite secondo la precedente regolamentazione rimangono invariate.

³ Le regole di classificazione entrano in vigore con l'approvazione del Consiglio d'amministrazione.

⁴ Abrogato

⁵ Abrogato

⁶ Nel 2019 i periodi di osservazione secondo l'art. 20, l'art. 37 cpv. 3 e l'art. 38 cpv. 3 sono di sette anni.

⁷ Nel 2019, i limiti per la classificazione nel sistema bonus malus secondo l'art. 21 lett. c e l'art. 22 cpv. 1 corrispondono a un premio base di 35 000 franchi per l'AIP e di 420 000 franchi per l'AINP; il limite per la classificazione nella tariffazione empirica secondo l'art. 23 cpv. 1 corrisponde a un premio base di 2,1 milioni di franchi sia per l'AIP sia per l'AINP.

⁸ Nel 2019 il limite inferiore secondo l'art. 22 cpv. 2 è di 17 500 franchi nell'AIP e di 350 000 franchi nell'AINP.

⁹ Nel 2019 il numero minimo di anni con una somma salariale soggetta a premio secondo l'art. 22 cpv. 1 e l'art. 23 cpv. 1 è di due anni.

¹⁰ Nel 2019 la variazione annuale massima consentita del premio secondo l'art. 45 cpv. 1 e 2 è di 3 gradi, quella secondo l'art. 45 cpv. 3 e 4 è di 2 gradi nella tariffa base ripartita in 150 gradi.

Allegati

- 1 Strutture delle classi e tariffa di base
- 2 Gruppi di imprese ammessi
- 3 Supplementi per le spese amministrative
- 4 Attribuzione delle imprese alle classi, sottoclassi e parti di sottoclasse
- 5 Caratteristiche di esercizio particolari

Per il Consiglio d'amministrazione:

Il Presidente: Franz Steinegger

Lucerna, 14 novembre 2008

La Segretaria generale: Judith Fischer

⁶⁹ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 9 giugno 2017

Strutture delle classi e tariffa di base

Allegato 1 alla Tariffa dei premi della Suva

Struttura delle classi con decorrenza 01.01.2021⁷⁰

Tutte le aziende soggette alla Suva vengono classificate in una delle sottostanti classi, sottoclassi e parti di sottoclasse. Per ciascuna parte di sottoclasse viene fissato un tasso di base. Questo tasso viene riesaminato annualmente e se necessario, adeguato.

Estrazione di materiali e industria dei leganti

1B	Cave e industria del cemento⁷¹
A0	Estrazione di sabbia, ghiaia e argilla; fabbricazione di calcestruzzo e di conglomerati bituminosi
B0	Fabbricazione di cemento, calce e gesso

Articoli in cemento e elementi in calcestruzzo

2A	Articoli in cemento e elementi in calcestruzzo⁷²
A0	Fabbricazione di articoli in cemento
B0	Fabbricazione di elementi in calcestruzzo

Ceramica e vetro

6A	Ceramica e vetro⁷³
A0	Fabbricazione ceramica grezza
B0	Fabbricazione di ceramica fine e di vasellame
C0	Fabbricazione di vetro e di prodotti in fibre di vetro
CA	Deformazione di vetro, pittura su vetro
DB	Costruzione in vetro, lavori da vetraio sul cantiere
DW	Lavorazione del vetro, lavori da vetraio in officina

Metallurgia

10M	Metallurgia
A0	Produzione di metalli ferrosi e non ferrosi
B0	Trasformazione plastica dei metalli
C0	Fonderia di metalli senza forme di sabbia
CS	Fonderia specializzata
D0	Fonderia di metalli con forme in sabbia

⁷⁰ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014

⁷¹ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2017

⁷² Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2017

⁷³ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014

Costruzioni in acciaio e in metallo

11C	Costruzione in acciaio, metalliche e di apparecchiature, imprese di montaggio⁷⁴
A0	Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo, officina da fabbro, forgia
AS	Costruzioni metalliche, di grandi contenitori e di pipelines
B0	Costruzione di apparecchi, officina da fabbro industriale
C0	Fabbricazione, montaggio e riparazione di avvolgibili, lamelle e tende da sole
D0	Fabbricazione di prodotti leggeri in tubi metallici
E0	Montaggio e posa d'elementi edili e di arredamenti
F0	Montaggio di carpenteria metallica

Costruzione di macchine, impianti e veicoli

13B	Costruzione di macchine
A0	Fabbricazione di pezzi mediante asportazione di trucioli
AG	Atelier d'incisione
AP	Metallurgia delle polveri
B0	Fabbricazione di macchine
BF	Fabbricazione e riparazione di prodotti della meccanica fine
C0	Montaggio esterno e riparazione di macchine
13D	Veicoli terrestri e macchine per cantieri «manutenzione»
A0	Manutenzione di autoveicoli leggeri
AK	Servizio cassa
B0	Manutenzione di autoveicoli pesanti e carrelli elevatori
C0	Manutenzione di macchine e apparecchi agricoli e per cantieri
D0	Manutenzione di moto
DF	Manutenzione di biciclette, motorini e sedie a rotelle
13E	Veicoli terrestri, acquatici e aerei «Carrozzerie»⁷⁵
A0	Carrozzeria
AM	Fabbrica di aerei
AW	Fabbrica di carrozze
D0	Officina per la riparazione di carrozzerie, cantiere nautico
DK	Officina di riparazione di radiatori
DS	Selleria d'automobili

⁷⁴ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 15 giugno 2012

⁷⁵ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014

Microtecnica e tecnica medicale, elettrotecnica

15D Microtecnica e tecnica medicale, elettrotecnica

- A0 Fabbricazione rispettivamente finitura di prodotti della tecnica dell'informazione, microtecnica, medicale e d'orologeria
- AS Fabbricazione rispettivamente finitura di gioielli e/o medaglie, monete, distintivi e/o componenti in pietre preziose, ceramica e affini
- AZ Fabbricazione di prodotti dell'odontotecnica
- B0 Riparazione, servizio, negozi di vendita per prodotti della tecnica dell'informazione, microtecnica, tecnica medicale, orologeria e gioielleria
- BG Negozi di vendita di prodotti ottici
- C0 Fabbricazione di prodotti dell'elettrotecnica
- D0 Riparazione, servizio di prodotti dell'elettrotecnica

Industrie addette alla lavorazione della latta e del filo metallico

16B Articoli in ferro, latta e metallo

- A0 Impresa da lattoniere industriale
- AR Fabbrica di tubi, fabbrica di profilati
- B0 Fabbricazione d'oggetti in metallo, officina di stampaggio
- C0 Fabbricazione di articoli in filo metallico
- CS Fabbrica di cavi metallici
- D0 Negozi di tecnica di chiusura, coltelleria, negozio d'armi

16C Tecnica di trattamento delle superfici

- A0 Impresa della tecnica della verniciatura
- AA Impresa di protezione anticorrosiva con lavori all'esterno
- B0 Impresa della galvanotecnica
- C0 Zincheria a caldo
- CH Laboratorio di tempratura
- CP Rivestimento di materie dure
- CT Spruzzatura a caldo

Imprese della lavorazione del legno (segherie, falegnamerie)

17S Segherie e industria del legno (senza carpenterie)⁷⁶

- A0 Trasformazione del legno grezzo in legname da taglio e in semiprodotti, stabilimento d'impregnazione, fabbricazione di imballaggi in legno
- AA Trasformazione di legname da taglio in semiprodotti e di legname da taglio e materiali derivati del legno in semiprodotti

⁷⁶ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014

18S Falegnamerie

- A0 Lavorazione di legno in officina e su cantiere
- AA Fabbricazione manuale di piccoli prodotti in legno, doratura
- AB Lavori di montaggio e di posa di prodotti in legno per appartamenti e per l'edilizia su cantieri
- AW Trasformazione del legno in officina in prodotti per appartamenti e per l'edilizia e per altri scopi

Lavorazione di materie plastiche

23C Plastica

- A0 Trasformazione meccanica di materia plastica in profili e nastri, preparazione delle materie grezze
- B0 Trasformazione meccanica di materia plastica in pezzi sagomati
- C0 Trasformazione artigianale di materia plastica, trasformazione successiva con e senza asportazione di trucioli di prodotti semilavorati

Carta, stampa e media

24K Carta, stampa e media⁷⁷

- A0 Carta, cartone e cartonnaggio
- B0 Lavori di prestampa, redazione e laboratorio fotografico / cinematografico
- C0 Stamperia, studio audio e film
- D0 Ulteriore lavorazione di carta e fogli

Industria della lavorazione del cuoio e dei tessuti

28M Cuoio, tessuti e indumenti⁷⁸

- A0 Biancheria, indumenti e maglia
- B0 Filati, tessuti e cuoio
- C0 Lavorazione di fibre tessili, lavanderia

Industria chimica e farmaceutici

32A Farmaceutici, prodotti chimici di base e puri, cosmetici

- A0 Fabbricazione di prodotti chimici di base e fini
- B0 Fabbricazione di prodotti farmaceutici e cosmetici
- C0 Ricerca e sviluppo in laboratori

32F Prodotti chimico-tecnici

- A0 Fabbricazione di prodotti chimico-tecnici
- E0 Lavori di disinfezione e lotta antiparassitaria
- F0 Produzione di coloranti e vernici
- G0 Fabbricazione di esplosivi
- H0 Riciclaggio di sostanze pericolose per l'ambiente

⁷⁷ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2017

⁷⁸ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2017

Prodotti alimentari, bevande e tabacco

36N	Prodotti alimentari, bevande e tabacco ⁷⁹
A0	Produzione alimentare, carne esclusa
D0	Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne
E0	Produzione di bevande, birra esclusa
F0	Fabbricazione di birra
G0	Industria del tabacco

Lavorazione della pietra

38S	Lavorazione della pietra ⁸⁰
A0	Scultura su pietra
B0	Estrazione, taglio e rinnovazione della pietra naturale ⁸¹
C0	Segazione della pietra e posa di prodotti in pietra naturale ⁸²

Amministrazioni pubbliche

40M	Amministrazioni pubbliche ⁸³
A0	Manutenzione delle strade, manutenzione dei corsi d'acqua
AD	Programma per l'occupazione temporanea: organizzazione di attività aziendali e partecipanti
AG	Smaltimento dei rifiuti
AH	Approvvigionamento idrico / IDA
C0	Ospedale (non psichiatrico)
CA	Ospedale (psichiatrico)
CB	Casa per anziani e di cura
CC	Levatrice, cura a domicilio, cura di malati
CD	Assistenza sociale per giovani e famiglie
D0	Programma per l'occupazione temporanea: organizzazione di attività amministrative
F0	Scuola elementare
FA	Scuola media
FB	Scuola universitaria
FC	Teatro
S0	Polizia
SA	Pompieri
SB	Penitenziario
SC	Protezione civile
SD	Ufficio della circolazione stradale
U0	Impianti sportivi

⁷⁹ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2017

⁸⁰ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

⁸¹ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 7 giugno 2019

⁸² Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 7 giugno 2019

⁸³ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 14 novembre 2014

- UA Giardinaggio, pompe funebri
- UB Pulizia di edifici e servizio di portineria
- VO Amministrazione generale con servizio esterno
- VA Amministrazione generale senza servizio esterno
- VB Grandi amministrazioni senza servizio esterno
- VC Amministrazione, ufficio edilizia

Edilizia e genio civile

41A Settore principale dell'edilizia⁸⁴

- A0 Settore principale dell'edilizia
- AE Elementi in calcestruzzo
- AG Costruzione di ponteggi
- AK Lavori di ogni genere nel settore dell'edilizia
- AT Lavori in sotterraneo
- AW Costruzione di strade (sovrastruttura, pavimentazione)
- B0 Costruzione in legno, carpenteria
- CA Paesaggistica, piantagione e manutenzione di giardini

Imprese forestali

42B Imprese forestali

- A0 Impresa forestale

Imprese di pittura, di gessatura e di copertura tetti

44D Pittura e gessatura⁸⁵

- A0 Impresa di pittura
- AR Restauro di opere d'arte in atelier
- B0 Impresa di gessatura

44E Coperture di tetti e rivestimenti di facciate⁸⁶

- E0 Costruzione di coperture tetti e facciate ventilate

Manutenzione di stabili, imprese d'installazione (senza installazioni elettriche), da lattoniere edile, da spazzacamino e di posa piastrelle

45B Imprese di posa di pavimenti

- A0 Imprese di posa pavimenti, imprese di posa pavimenti e di lavori di decorazione d'interni (posatore di pavimenti > decorazione d'interni)

45D Pulizia di edifici, immobili e Facility Services⁸⁷

- C0 Pulizia di edifici, immobili e Facility Services

⁸⁴ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 14 novembre 2014

⁸⁵ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014

⁸⁶ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014

⁸⁷ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 15 giugno 2012

45G Tecnica della costruzione⁸⁸

- C0 Spazzacamino
- D0 Revisione di cisterne
- E0 Installazione sanitaria, riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
- ES Riparazione e servizio di installazioni tecniche della costruzione
- F0 Lattoneria edile

45M Rivestimenti in piastrelle, fumisterie e isolamenti interni

- A0 Impresa da piastrellista e di fumisteria
- B0 Isolamenti contro il freddo, il calore e il rumore, bonifiche da amianto
- C0 Posa di rivestimenti di soffitti

Ferrovie, navigazione e impianti di risalita⁸⁹

47F Ferrovie e navigazione

- A0 FFS, membri del gruppo premi FFS
- B0 Ferrovie, navigazione passeggeri
- C0 Navigazione mercantile
- D0 Ristorazione ferroviaria e navale

47G Impianti di risalita e ristorazione in montagna

- A0 Funivie
- B0 Ferrovie unicamente a cremagliera
- C0 Ristorazione in montagna
- D0 Attività sportive nel tempo libero (a fianco di attività Suva)
- E0 Sport estremo (a fianco di attività Suva)

Trasporti stradali

49A Trasporti stradali⁹⁰

- D0 Trasporto su strada di merci
- F0 Trasporto su strada di persone, peso complessivo fino a 3,5 t
- G0 Trasporto su strada di persone, peso complessivo superiore a 3,5 t

Trasporto aereo

50A Trasporto aereo, manutenzione di aeromobili

- A0 Piccoli aerei
- AE Manutenzione di aeromobili, aeroporti, servizi a terra
- AG Grandi aerei
- AH Elicotteri
- AZ Amministrazione (trasporto aereo)

⁸⁸ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014

⁸⁹ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 17 giugno 2011

⁹⁰ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione dell'11 giugno 2010 e del 17 giugno 2011

Aziende commerciali e magazzini, riciclaggio e produzione di bevande

52A Aziende commerciali e magazzini⁹¹

- G0 Commercio in genere
- GV Commercio al dettaglio
- K0 Commercio di materiali di costruzione, metalli e combustibili
- M0 Cooperativa agricola
- N0 Magazzino
- R0 Grandi distributori particolari

52D Riciclaggio

- A0 Riciclaggio di metallo
- AN Riciclaggio di non metallo

Energia

55A Produzione e distribuzione d'energia

- B0 Centrale di produzione d'energia (acqua, gas, vento ecc.)
- BF Centrale a combustibili solidi, impianto di biogas
- BK Centrale nucleare
- C0 Distributore d'energia

55D Installazioni elettriche e costruzione di reti

- A0 Impresa d'installazioni elettriche
- AK Installazioni di sistemi di comunicazione e di multimedia
- B0 Montaggio di linee aeree e posa di cavi sotterranei

Uffici (commerciali e tecnici), amministrazioni e imprese della Confederazione

60F Uffici⁹²

- C0 Ufficio
- L0 Ufficio
- M0 Ufficio
- N0 Ufficio
- P0 Ufficio
- R0 Ufficio
- S0 Ufficio

61A Amministrazione federale e posta

- A0 Amministrazione federale

⁹¹ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2017

⁹² Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 15 giugno 2012

62B Uffici d'architettura e d'ingegneria⁹³

- A0 Ufficio d'architettura e d'ingegneria del settore edile
- B0 Ufficio d'ingegneria in meccanica tecnica e elettrotecnica
- C0 Ufficio d'ingegneria in impiantistica edilizia
- D0 Ufficio d'ingegneria in tecnica dell'informazione e medicale
- E0 Laboratorio di fisica e tecnica

Prestito di personale

70C Prestito di personale⁹⁴

- A0 Prestito di personale edilizia e industria
- AC Prestito di personale servizi senza attività di ufficio
- AL Prestito di personale sport professionistico
- B0 Prestito di personale attività di ufficio e amministrazione propria
- BI Prestito di personale informatica e relativa amministrazione

Istituzioni sociali e laboratori d'apprendistato

71A Istituzioni sociali e laboratori d'apprendistato⁹⁵

- B0 Personale laboratori
- C0 Clienti laboratori
- D0 Personale case per invalidi/strutture diurne
- E0 Clienti case per invalidi/strutture diurne

⁹³ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 5 giugno 2009

⁹⁴ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2017

⁹⁵ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione dell'11 giugno 2010

Struttura delle classi dell'AINP con decorrenza 01.01.2021

Le comunità di rischio dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali (AINP) coincidono di regola con le classi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali (AIP).

Eccezioni:

Accorpamento di classi

Abrogato⁹⁶

Suddivisione di classi⁹⁷

In base al loro rischio, alcune sottoclassi o parti di sottoclasse delle classi dell'AINP costituiscono, da sole o insieme, una comunità di rischio separata dell'AINP:

Classe	Designazione	Comunità di rischio AINP	
Classe 40M	Amministrazioni pubbliche		
Sotto-classi A + S + U	Lavori comunali, parte obbligatoria; 40M_A* sicurezza e trasporto; manutenzione		Lavori comunali, parte obbligatoria; sicurezza e trasporto; manutenzione
Sotto-classi C + F + V	Affari sociali e sanitarie; formazione e cultura; amministrazione	40M_C*	Affari sociali e sanitarie; forma- zione e cultura; amministrazione
Classe 71A	Istituzioni sociali e laboratori d'apprendistato		
Sotto-classi B + D	Personale laboratori; personale case per invalidi/strutture diurne	71A_B*	Personale laboratori; personale case per invalidi/strutture diurne
Sotto-classi C + E	Clienti laboratori; clienti case per invalidi/strutture diurne	71A_C*	Clienti laboratori; clienti case per invalidi/strutture diurne

⁹⁶ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

⁹⁷ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2017

Tariffa di base AIP e AINP

Grado	TP netto *	Grado	TP netto *	Grado	TP netto *
1	0,0200	51	0,229	101	2,63
2	0,0210	52	0,241	102	2,76
3	0,0221	53	0,253	103	2,90
4	0,0232	54	0,265	104	3,04
5	0,0243	55	0,279	105	3,20
6	0,0255	56	0,293	106	3,36
7	0,0268	57	0,307	107	3,52
8	0,0281	58	0,323	108	3,70
9	0,0295	59	0,339	109	3,89
10	0,0310	60	0,356	110	4,08
11	0,0326	61	0,374	111	4,28
12	0,0342	62	0,392	112	4,50
13	0,0359	63	0,412	113	4,72
14	0,0377	64	0,432	114	4,96
15	0,0396	65	0,454	115	5,21
16	0,0416	66	0,477	116	5,47
17	0,0437	67	0,501	117	5,74
18	0,0458	68	0,526	118	6,03
19	0,0481	69	0,552	119	6,33
20	0,0505	70	0,580	120	6,65
21	0,0531	71	0,609	121	6,98
22	0,0557	72	0,639	122	7,33
23	0,0585	73	0,671	123	7,69
24	0,0614	74	0,704	124	8,08
25	0,0645	75	0,740	125	8,48
26	0,0677	76	0,777	126	8,91
27	0,0711	77	0,815	127	9,35
28	0,0747	78	0,856	128	9,82
29	0,0784	79	0,899	129	10,31
30	0,0823	80	0,944	130	10,83
31	0,0864	81	0,991	131	11,37
32	0,0908	82	1,041	132	11,94
33	0,0953	83	1,093	133	12,53
34	0,1001	84	1,147	134	13,16
35	0,1051	85	1,205	135	13,82
36	0,1103	86	1,265	136	14,51
37	0,1158	87	1,328	137	15,23
38	0,1216	88	1,395	138	15,99
39	0,1277	89	1,464	139	16,79
40	0,1341	90	1,538	140	17,63
41	0,1408	91	1,615	141	18,52
42	0,1478	92	1,695	142	19,44
43	0,1552	93	1,780	143	20,41
44	0,1630	94	1,869	144	21,43
45	0,1711	95	1,963	145	22,51
46	0,1797	96	2,061	146	23,63
47	0,1887	97	2,164	147	24,81
48	0,1981	98	2,272	148	26,05
49	0,2080	99	2,386	149	27,36
50	0,2184	100	2,505	150	28,72

* Il tasso di premio netto (TP netto) indica il premio netto in percento della somma salariale.

La formazione di gruppi di imprese è ammessa di principio tra aziende appartenenti allo stesso gruppo di classi sottostante ciascuna tra loro⁹⁸

1. Classi 1B, 2A, 38S con 41A (estrazione di materiale con edilizia e genio civile)
2. Classi 10M, 11C, 13B, 13D, 13E, 15D, 16B, 16C, 23C e 45G (aziende di lavorazione del metallo e materie sintetiche, officine di riparazione e di montaggio)⁹⁹
3. Classi 17S, 18S, 41A, 42B e 45B (legno e costruzione)
4. Classi 23C e 24K (carta e stampa)
5. Classi 23C, 32A e 32F (materie plastiche e chimica)¹⁰⁰
6. Classi 28M e 32F (cuoio, tessuti, indumenti e chimica)
7. Classi 32A, 32F e 36N (chimica, generi alimentari, bevande e tabacco)
8. Classi 18S, 28M e 45B (falegnami, decoratore d'interni e posa di pavimenti)
9. Classi 38S, 41A, 44D, 44E, 45B, 45G e 45M (edilizia, genio civile e relative attività accessorie)¹⁰¹
10. Classi 40M, 42B, 47F, 49A, 55A, 61A e 71A (amministrazioni pubbliche e attività del comune)¹⁰²
11. Classi 47F, 47G e 49A (ferrovie e aziende di trasporto)¹⁰³
12. Classi 55A, 55D e 45G (distribuzione di corrente)¹⁰⁴
13. Classe 49A (esclusione del trasporto in una propria azienda) con tutte¹⁰⁵

Inoltre¹⁰⁶

14. Aziende di trasporto (classe 49A) insieme ad aziende delle classi 1B, 2A, 32A, 32F, 36N, 38S e 41A
15. Aziende commerciali e magazzini (classe 52A) insieme ad aziende di tutte le classi
16. Uffici d'architettura e d'ingegneria (classe 62B) insieme ad aziende di tutte le classi¹⁰⁷
17. Imprese di pulizia di edifici e facility services (classi 45D) insieme ad aziende di tutte le classi.¹⁰⁸

⁹⁸ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2017

⁹⁹ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 15 giugno 2012

¹⁰⁰ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione dell'11 giugno 2010

¹⁰¹ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 15 giugno 2012

¹⁰² Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 17 giugno 2011

¹⁰³ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 17 giugno 2011

¹⁰⁴ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione dell'11 giugno 2010

¹⁰⁵ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 15 giugno 2012

¹⁰⁶ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2017

¹⁰⁷ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 7 giugno 2019

¹⁰⁸ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

Supplementi per le spese amministrative

Allegato 3 alla Tariffa dei premi della Suva

Supplementi dei premi	AIP	AINP
Supplemento per le spese amministrative di aziende piccole e medio-grandi con un volume di premio netto fino a CHF 1 500 000.– somma di premio netto (AIP ¹⁰⁹ e AINP ¹¹⁰)	12,5 %	13,75 %
Finanziamento dei costi per la prevenzione di infortuni e malattie professionali in genere	6,5 %	
Finanziamento dei costi per la prevenzione degli infortuni non professionali		0,75 %
Totale supplementi con decorrenza 01.01.2021	19,00 %	14,50 %

Per la parte dei premi netti che superano la soglia di CHF 1 500 000.– è addebitato per le spese amministrative solamente un tasso di costi marginali.

	AIP	AINP
Tasso di costi marginali per le spese amministrative	6,75 %	8,75 %

Viene effettivamente deciso un tasso misto, arrotondato a $\frac{1}{20}$ per cento, secondo le tabelle alle pagine 42 e 43.

¹⁰⁹ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 17 giugno 2011

¹¹⁰ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 7 giugno 2019

AIP Tasso per le spese amministrative¹¹¹

Fino a premio netto	Tasso SA	Fino a premio netto	Tasso SA	Fino a premio netto	Tasso SA	Fino a premio netto	Tasso SA
1 500 000	12,50 %	2 006 000	11,05 %	3 027 000	9,60 %	6 161 000	8,15 %
1 514 000	12,45 %	2 030 000	11,00 %	3 081 000	9,55 %	6 389 000	8,10 %
1 527 000	12,40 %	2 054 000	10,95 %	3 137 000	9,50 %	6 635 000	8,05 %
1 541 000	12,35 %	2 079 000	10,90 %	3 195 000	9,45 %	6 900 000	8,00 %
1 555 000	12,30 %	2 104 000	10,85 %	3 255 000	9,40 %	7 188 000	7,95 %
1 569 000	12,25 %	2 130 000	10,80 %	3 318 000	9,35 %	7 500 000	7,90 %
1 583 000	12,20 %	2 157 000	10,75 %	3 383 000	9,30 %	7 841 000	7,85 %
1 598 000	12,15 %	2 184 000	10,70 %	3 450 000	9,25 %	8 215 000	7,80 %
1 613 000	12,10 %	2 212 000	10,65 %	3 521 000	9,20 %	8 625 000	7,75 %
1 628 000	12,05 %	2 241 000	10,60 %	3 594 000	9,15 %	9 079 000	7,70 %
1 643 000	12,00 %	2 270 000	10,55 %	3 671 000	9,10 %	9 584 000	7,65 %
1 659 000	11,95 %	2 300 000	10,50 %	3 750 000	9,05 %	10 148 000	7,60 %
1 675 000	11,90 %	2 332 000	10,45 %	3 834 000	9,00 %	10 782 000	7,55 %
1 692 000	11,85 %	2 364 000	10,40 %	3 921 000	8,95 %	11 500 000	7,50 %
1 708 000	11,80 %	2 396 000	10,35 %	4 012 000	8,90 %	12 322 000	7,45 %
1 725 000	11,75 %	2 430 000	10,30 %	4 108 000	8,85 %	13 270 000	7,40 %
1 743 000	11,70 %	2 465 000	10,25 %	4 208 000	8,80 %	14 375 000	7,35 %
1 761 000	11,65 %	2 500 000	10,20 %	4 313 000	8,75 %	15 682 000	7,30 %
1 779 000	11,60 %	2 537 000	10,15 %	4 424 000	8,70 %	17 250 000	7,25 %
1 797 000	11,55 %	2 575 000	10,10 %	4 540 000	8,65 %	19 167 000	7,20 %
1 816 000	11,50 %	2 614 000	10,05 %	4 663 000	8,60 %	21 563 000	7,15 %
1 836 000	11,45 %	2 654 000	10,00 %	4 792 000	8,55 %	24 643 000	7,10 %
1 855 000	11,40 %	2 696 000	9,95 %	4 929 000	8,50 %	28 751 000	7,05 %
1 875 000	11,35 %	2 739 000	9,90 %	5 074 000	8,45 %	34 500 000	7,00 %
1 896 000	11,30 %	2 783 000	9,85 %	5 228 000	8,40 %	43 125 000	6,95 %
1 917 000	11,25 %	2 828 000	9,80 %	5 391 000	8,35 %	57 500 000	6,90 %
1 939 000	11,20 %	2 875 000	9,75 %	5 565 000	8,30 %	86 250 000	6,85 %
1 961 000	11,15 %	2 924 000	9,70 %	5 750 000	8,25 %	172 500 000	6,80 %
1 983 000	11,10 %	2 975 000	9,65 %	5 949 000	8,20 %	superiore	6,75 %

¹¹¹ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 17 giugno 2011

AINP Tasso per le spese amministrative¹¹²

Fino a premio netto	Tasso SA	Fino a premio netto	Tasso SA	Fino a premio netto	Tasso SA	Fino a premio netto	Tasso SA
1 500 000	13,75 %	2 055 000	12,40 %	3 261 000	11,05 %	7 895 000	9,70 %
1 516 000	13,70 %	2 084 000	12,35 %	3 334 000	11,00 %	8 334 000	9,65 %
1 531 000	13,65 %	2 113 000	12,30 %	3 410 000	10,95 %	8 824 000	9,60 %
1 547 000	13,60 %	2 143 000	12,25 %	3 489 000	10,90 %	9 375 000	9,55 %
1 563 000	13,55 %	2 174 000	12,20 %	3 572 000	10,85 %	10 000 000	9,50 %
1 579 000	13,50 %	2 206 000	12,15 %	3 659 000	10,80 %	10 715 000	9,45 %
1 596 000	13,45 %	2 239 000	12,10 %	3 750 000	10,75 %	11 539 000	9,40 %
1 613 000	13,40 %	2 273 000	12,05 %	3 847 000	10,70 %	12 500 000	9,35 %
1 631 000	13,35 %	2 308 000	12,00 %	3 948 000	10,65 %	13 637 000	9,30 %
1 649 000	13,30 %	2 344 000	11,95 %	4 055 000	10,60 %	15 000 000	9,25 %
1 667 000	13,25 %	2 381 000	11,90 %	4 167 000	10,55 %	16 667 000	9,20 %
1 686 000	13,20 %	2 420 000	11,85 %	4 286 000	10,50 %	18 750 000	9,15 %
1 705 000	13,15 %	2 460 000	11,80 %	4 412 000	10,45 %	21 429 000	9,10 %
1 725 000	13,10 %	2 500 000	11,75 %	4 546 000	10,40 %	25 000 000	9,05 %
1 745 000	13,05 %	2 543 000	11,70 %	4 688 000	10,35 %	30 000 000	9,00 %
1 765 000	13,00 %	2 587 000	11,65 %	4 839 000	10,30 %	37 500 000	8,95 %
1 786 000	12,95 %	2 632 000	11,60 %	5 000 000	10,25 %	50 000 000	8,90 %
1 808 000	12,90 %	2 679 000	11,55 %	5 173 000	10,20 %	75 000 000	8,85 %
1 830 000	12,85 %	2 728 000	11,50 %	5 358 000	10,15 %	150 000 000	8,80 %
1 852 000	12,80 %	2 778 000	11,45 %	5 556 000	10,10 %	superiore	8,75 %
1 875 000	12,75 %	2 831 000	11,40 %	5 770 000	10,05 %		
1 899 000	12,70 %	2 885 000	11,35 %	6 000 000	10,00 %		
1 924 000	12,65 %	2 942 000	11,30 %	6 250 000	9,95 %		
1 949 000	12,60 %	3 000 000	11,25 %	6 522 000	9,90 %		
1 974 000	12,55 %	3 062 000	11,20 %	6 819 000	9,85 %		
2 000 000	12,50 %	3 125 000	11,15 %	7 143 000	9,80 %		
2 028 000	12,45 %	3 192 000	11,10 %	7 500 000	9,75 %		

¹¹² Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 7 giugno 2019

Attribuzione delle imprese alle classi, sottoclassi e parti di sottoclasse

Allegato 4 alla Tariffa dei premi della Suva¹¹³

Nelle comunità di rischio riportate nella tabella sottostante l'attribuzione avviene già a partire dal superamento del valore limite indicato.

Se il valore limite si riferisce alla classe, la successiva attribuzione dell'impresa alla sottoclasse e alla parte di sottoclasse avviene in base al principio maggioritario. Se il valore limite si riferisce alla parte di sottoclasse, l'attribuzione dell'impresa alla classe e alla sottoclasse avviene in base al principio maggioritario.

I valori limite sono intesi in percentuale della somma salariale. In caso di superamento di più valori limite, l'attribuzione avviene secondo la sequenza indicata nella tabella.¹¹⁴

Classe Sottoclasse Parte di sottoclasse	Valore limite classe	Valore limite sottoclasse	Valore limite parte di sottoclasse
32F G0	0	0	0
36N	10	–	–
47F B	–	0	–
55A C	–	5	–
41A C	–	10	–
13B B	–	15	–
11C A	–	15	–
11C B	–	25	–
50A AH	–	–	0
11C AS	–	–	15
11C A0	–	–	15
55A B0	–	–	20
45G E0	–	–	20
16C AA	–	–	25

¹¹³ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014, 14 novembre 2014 e 12 giugno 2015

¹¹⁴ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2017 e del 26 giugno 2018

Nelle comunità di rischio riportate nella tabella sottostante l'attribuzione avviene soltanto al raggiungimento del valore limite indicato.¹¹⁵

Classe Sottoclasse Parte di sottoclasse	Valore limite classe	Valore limite sottoclasse	Valore limite parte di sottoclasse
62B	90 incl. ufficio*	–	–
71A	100	–	–
52A GV	–	–	75
47G C0	–	–	90 incl. ufficio*
47F D0	–	–	90 incl. ufficio*
50A AZ	–	–	90 incl. ufficio*
32A C0	–	–	95 incl. ufficio*

* Attività attribuite alla parte di sottoclasse 60F C0 come gestione aziendale, marketing, acquisto, vendita, uffici commerciali e tecnici.

Altre eccezioni

- a) Per le amministrazioni pubbliche, il valore limite per l'attribuzione alla classe 42B è situato al 5 per cento.
- b) I membri del gruppo di premio delle FFS vengono attribuiti alla parte di sottoclasse 47F A0 indipendentemente dalle loro caratteristiche di esercizio.
- c) L'attribuzione alla classe 55A avviene unicamente in base alla natura dell'impresa.
- d) Alle parti di sottoclasse o classi 60F, 47G D0 e 47G E0 non viene attribuita alcuna impresa. Esse servono unicamente a calcolare i tassi base in relazione alle caratteristiche di esercizio particolari.¹¹⁶
- e) All'interno della classe 18S (falegnamerie) l'attribuzione avviene nella parte di sottoclasse 18S A0 se i lavori di falegnameria vengono svolti contemporaneamente in officina e fuori sede in misura di oltre il 10 per cento ciascuno.
- f) Nella classe 41A (Edilizia e genio civile), le imprese che presentano caratteristiche d'esercizio di tre o più parti di sottoclasse del settore dell'edilizia o delle relative attività affini, con una somma salariale pari al massimo a 200 000 franchi, vengono attribuite alla parte di sottoclasse AK.¹¹⁷

¹¹⁵ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

¹¹⁶ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

¹¹⁷ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

- g) Un'impresa che svolge le attività di cui all'art. 66 lett. m della LAINF, viene attribuita alla comunità di rischio dell'impresa per la quale svolge tali attività. Se le attività sono svolte per imprese appartenenti a comunità di rischio diverse, l'attribuzione avviene in base al principio maggioritario. Sono esclusi da questa disposizione gli uffici di ingegneria economicamente indipendenti.¹¹⁸
- h) Le imprese per le quali la paesaggistica, la piantagione e la manutenzione di giardini rappresentano la quota più elevata delle caratteristiche d'esercizio in termini di somma salariale vengono attribuite alla parte di sottoclasse 41A CA.¹¹⁹

¹¹⁸ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

¹¹⁹ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 4 giugno 2020

Caratteristiche di esercizio particolari

Allegato 5 alla Tariffa dei premi della Suva¹²⁰

Si tiene conto delle caratteristiche di esercizio particolari in base ai valori soglia indicati nella tabella sottostante.¹²¹

I valori soglia sono intesi in percentuale della somma salariale.

Classe Sottoclasse Parte di sottoclasse	Valore soglia ufficio	Valore soglia core business standard	Valore soglia core business eccezione	Eccezioni					
01B	25	15	25	49A D0	–	–	–	–	–
02A	25	15	25	52A K0	–	–	–	–	–
06A	25	15	–	–	–	–	–	–	–
06A DB	25	15	5	06A DW	–	–	–	–	–
10M	25	15	20	10M	–	–	–	–	–
11C	35	10	–	–	–	–	–	–	–
11C A0	35	10	70	11C E0	–	–	–	–	–
11C AS	35	10	70	11C E0	11C F0	–	–	–	–
11C B0	35	10	30	11C E0	–	–	–	–	–
13B A	25	15	30	62B	–	–	–	–	–
13B B	50	15	40	10M	11C A	11C B0	13B	15D A0	
				23C B0	62B	–	–	–	
13B C	40	15	30	62B	–	–	–	–	–
13D	45	15	–	–	–	–	–	–	–
13D C0	45	15	30	11C	–	–	–	–	–
13D AK	25 ¹²²	15	40	13D	–	–	–	–	–
13E	30	15	25	13D A0	13D B0	13D C0	–	–	–
13E A0	45	15	25	13D A0	13D B0	13D C0	–	–	–
13E DS	25	15	25	13D A0	13D B0	13D C0	–	–	–
15D A0	90	20	90	–	62B	–	–	–	–
15D AS	35	20	35	–	62B	–	–	–	–
15D AZ	90	20	90	–	62B	–	–	–	–
15D B	50	20	50	–	62B	–	–	–	–
15D C0	40	20	40	–	62B	–	–	–	–
15D D0	30	20	30	–	62B	–	–	–	–
16B	35	15	25	11C B0	16B	45G F0	–	–	–
16C	35	10	–	–	–	–	–	–	–
17S	25	15	25	18S	42B	49A D0	–	–	–
18S	25	10	20	41A B0	–	–	–	–	–
18S A0	25	10	100	18S AB	18S AW	–	–	–	–
23C	35	10	30	13B B0	23C C0	25C A0	–	–	–
24K	40	10	5	11C A0	11C E0	24K B0	–	–	–
28M	30	10	0	18S	41A	44D	45B	45M	

¹²⁰ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014, 14 novembre 2014 e 12 giugno 2015

¹²¹ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2019

¹²² Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 7 giugno 2019

Classe Sottoclasse Parte di sottoclasse	Valore soglia ufficio	Valore soglia core business standard	Valore soglia core business eccezione	Eccezioni				
32A	35	10	15	32A C0	–	–	–	–
32F	30	15	–	–	–	–	–	–
36N	20	15	0	52A GV	–	–	–	–
38S	25	10	–	–	–	–	–	–
40M	–	0	–	–	–	–	–	–
41A	25	15	5	41A AT	–	–	–	–
41A CA	25	15	50	41A A0	–	–	–	–
42B	15	10	50	17S A0	–	–	–	–
44D	15	10	–	–	–	–	–	–
44D B0	15	10	20	41A A0	–	–	–	–
44E	25	10	25	45G	–	–	–	–
45B	30	10	0	28M B0	–	–	–	–
45D	15	10	–	–	–	–	–	–
45G	35	10	25	11C A0	16B A0	–	–	–
45G C0	20	10	25	11C A0	16B A0	–	–	–
45M	25	10	–	–	–	–	–	–
47F	30	10	5	47F D0	49A G0	–	–	–
47G	30	10	5	47G C0	–	–	–	–
49A	30	15	25	52A N0	–	–	–	–
50A ¹²³	50	15	0	50A A0	50A AG	–	–	–
52A	60	15	10	49A D0	–	–	–	–
52D	30	15	–	–	–	–	–	–
55A B0	35	15	40	40M A0	40M AH	–	55D A0	55D AK
				55D B0	–	–	–	–
55A BF	25	15	40	40M A0	40M AH	52D AN	–	–
55A BK	25	15	–	–	–	–	–	–
55A C0	50	15	40	11C E0	40M A0	40M AH	–	55D A0
				55D AK	55D B0	–	–	–
55D A0	35	10	20	15D	45G E0	55D	62B	–
55D AK	35	10	15	15D	–	–	55D A0	62B
55D B0	25	10	15	41A A0	–	–	55D A0	62B
60F	100	100	–	–	–	–	–	–
61A	100	100	–	–	–	–	–	–
62B	99	100	–	–	–	–	–	–
70C	100	10	–	–	–	–	–	–
71A	100	100	–	–	–	–	–	–

- a) Nuovo: in tutte le classi vale per le parti di attività delle sottoclassi 47G D0 e 47G E0 il valore soglia 0.

¹²³ Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 10 giugno 2016

Suva

Casella postale, 6002 Lucerna
www.suva.ch

Codice

2925(21).i 7-2020